



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA,
DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI
COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLASALUTE
DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
Ufficio VI ex DGSAN
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma



**Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano**
LORO SEDI

All'Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299
00161 Roma

Agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali
LORO SEDI

Al Ministero dello Sviluppo economico
Via Molise n. 2
00187 Roma

Alla Federchimica
Viale Pasteur, 10
0144 Roma

All'Assorimap
Corso Vittorio Emanuele II, 39
00186 Roma

A Mineracque
Via delle Tre Madonne, 12
00197 Roma

Alla Federalimentare
Viale Pasteur, 10
0144 Roma

Alla Federdistribuzione
Via Albricci, 8
20122 Milano

All'Unionplast
Via San Vittore, 36
20123 Milano

p.c.
Agli Uffici II e VIII ex DGSAN
SEDE

Alla DG prevenzione
Uff. IV

OGGETTO: Decreto 20 settembre 2013 n.134 “Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente a bottiglie e vaschette in polietilentereftalato riciclato”.

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 5 dicembre 2013 n. 285 è stato pubblicato il regolamento indicato in oggetto.

Con tale regolamento, anche per tener conto degli obiettivi fissati dalla direttiva 94/62/CE in materia di tutela dell'ambiente, è stata modificata la deroga esistente al divieto stabilito dall'articolo 13 del d.m. 21 marzo 1973 di *impiegare per la preparazione di oggetti in materia plastica destinati a venire in contatto con alimenti materie plastiche di scarto ed oggetti di materiale plastico già utilizzati.*

Come noto la deroga in questione, contenuta nell'articolo 13 *ter* del d.m. 21 marzo 1973 e successive modifiche, prevedeva la possibilità di impiego del polietilentereftalato riciclato nella produzione di *bottiglie per acqua minerale naturale e bevande analcoliche.*

Il decreto ministeriale in oggetto, in vigore dal 20 dicembre 2013, ha sostituito il sopra citato articolo 13 *ter* del d.m. 21 marzo 1973 estendendo la possibilità di impiego in Italia del polietilentereftalato riciclato (RPET) alla produzione di *bottiglie per il contatto con tutti i tipi di alimenti* e di *vaschette per alimenti.*

Ciò a condizione che la materia plastica di recupero sia costituita da bottiglie di polietilentereftalato originariamente idoneo e destinato al contatto con gli alimenti ai sensi di quanto stabilito dallo stesso d.m. 21 marzo 1973 e dalla normativa comunitaria vigente; che inoltre i produttori di bottiglie e di vaschette per alimenti impieghino polietilentereftalato riciclato prodotto da un processo di riciclo in grado di garantire la conformità dell'oggetto finito all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1935/2004; che, infine, lo specifico processo di riciclo che fornisce il polietilentereftalato riciclato sia inserito nel “Registro delle domande valide per l'autorizzazione del processo di riciclo” sottoposte all'Autorità europea per la sicurezza alimentare ai sensi dell'articolo 13 del regolamento CE n.282/2008.

Le bottiglie in questione devono contenere almeno il 50% di polietilentereftalato vergine e possono essere impiegate a contatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo.

Le vaschette di che trattasi, senza limitazioni percentuali di utilizzo di polietilentereftalato riciclato, possono essere impiegate a contatto con tutti i tipi di alimenti per conservazione prolungata a temperatura ambiente o inferiore, con o senza riempimento a caldo, ma non devono essere utilizzate in forno convenzionale o in forno a microonde.

Le previsioni di cui sopra si applicano fino alla data di adozione delle decisioni comunitarie previste dall'articolo 13, comma 6, del regolamento (CE) n. 282/2008.

Quanto sopra esposto si evidenzia come i produttori delle bottiglie e delle vaschette in argomento che impieghino materia prima plastica riciclata devono notificare all'Autorità sanitaria territorialmente competente l'impiego del materiale riciclato di che trattasi, indicando il numero di “Registro delle domande valide per l'autorizzazione del processo di riciclo” suddetto e fornendo informazioni in merito alla relativa attività svolta.

Al riguardo si invitano gli Assessorati in indirizzo a tenere un elenco aggiornato degli stabilimenti in questione rendendolo disponibile alla scrivente Direzione Generale.

Si chiede alle Associazioni in indirizzo di voler trasmettere, attraverso le pertinenti Associazioni di settore, ai propri associati l'invito ad ottemperare a quanto disposto dal provvedimento.

Nel ringraziare per la collaborazione si prega di dare la massima diffusione della presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE
firmato **Dott. Silvio Borrello**